



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL VERDE

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica al fine della protezione degli alberi presenti nel territorio comunale di Jerago con Orago.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0,80m misurata a 1,20 m di altezza da terra, ovvero con almeno 12 m di altezza, nonché essenze che per caratteristiche proprie non raggiungono le sopracitate caratteristiche.

Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) si intenderà per diametro la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra descritto.

Articolo 2

ESCLUSIONI

Sono escluse le aree boscate di cui alla L.R. 80/89 articolo 3 e più precisamente

- 2.1 con superficie di almeno 2.000 mq., con larghezza minima di 25 m. e con copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome.
- 2.2 Terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti di arbusti o da alberi con più di tre anni;
- 2.3 Superfici minori di 2.000 mq. Con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 m. da altri popolamenti boschivi.
- 2.4 Alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a leggi vigenti, se più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

Sono esonerati del presente regolamento gli interventi effettuati direttamente da o per conto dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3

MODALITA' DI RICHIESTA E DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'articolo 1 deve presentare idonea comunicazione, per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni sono di competenza del responsabile del settore Edilizia Privata, sentito discrezionalmente il parere di esperti.

Le autorizzazioni hanno validità di un anno a partire dalla data di presentazione della richiesta e devono essere tenute a disposizione in copia per eventuali controlli, sul luogo dell'effettuazione degli interventi.

Copia della richiesta, costituisce autorizzazione, scaduto il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

In fase di istruttoria e di controllo il responsabile del procedimento e/o del settore potrà avvalersi dei pareri espressi:

- a. da un esperto del settore appositamente nominato (agronomo, ingegnere ambientale, ecc.)
- b. della Commissione Edilizia nei casi inglobati dalla richiesta di Concessione Edilizia.

In entrambi i casi della richiesta del parere, dell'emissione del parere e della relativa autorizzazione sarà data notizia mediante specifica menzione nell'atto autorizzativo.

Articolo 4 DOCUMENTAZIONE DI CORREDO

La documentazione da allegare alla domanda dovrà comprendere:

1. Per interventi generici.

- a. il modulo predisposto dall'Ufficio, da compilare a cura del richiedente.

2. Per grossi interventi e/o interventi di corredo a concessioni edilizie.

- b. Planimetria dello stato di fatto;
- c. Documentazione fotografica a colori dell'area di intervento ove si evinca l'oggetto della richiesta.
- d. Planimetria del progetto con l'indicazione delle sistemazioni proposte (Zone alberate e zone trattate a verde);

Articolo 5 DIVIETI

E' vietato rimuovere, danneggiare, abbattere o modificare con capitozzature (ad eccezione degli alberi da frutta) gli alberi protetti di cui all'articolo 1.

Sono da considerarsi danneggiamenti anche i disturbi alle radici in particolare mediante:

- a) Pavimentazione della superficie con manto impermeabile, senza lasciare idoneo spazio attorno al tronco valutabile a seconda della specie e del diametro dell'albero.
- b) Scavi o ammassi di materiali;
- c) Deposito o versamento di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) Fuoriuscite di gas ed altre sostanze dannose da condutture;

I precedenti punti non costituiscono divieto (fatta salva la violazione di altre norme non indicate nel presente regolamento) qualora vengano effettuati ad una distanza superiore ai 12 metri dalla pianta.

Articolo 6

INTERVENTI PRESCRITTI

Per qualunque intervento di manutenzione di alberature di particolare pregio per il tipo di essenza, è necessaria l'autorizzazione di cui al precedente articolo **3**.

Nel caso necessitano determinati interventi per la cura, conservazione, difesa degli alberi, il Comune potrà prescrivere che il proprietario adotti tutti gli interventi necessari stabiliti dal competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione di P.L. – P.P. – P.I.P. – P.E.E.P. (o simili), di progetti edilizi, nonché di progetti inerenti le reti tecnologiche e viarie i tecnici progettisti sono tenuti a segnalare l'esistenza di essenze aventi le caratteristiche di cui all'articolo **1** con la documentazione di corredo prevista dall'articolo **4**.

I piani ed i progetti di cui sopra dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti avendo altresì cura di non offendere gli apparati radicali.

Articolo 7

NUOVE PIANTUMAZIONI

E' consigliata a qualsiasi edificazione concessa, qualunque sia la destinazione funzionale, la posa di un adeguata piantumazione in ragione di un albero ad alto fusto ogni 40 mq. di superficie a verde, comunque in quantità non inferiore ad 1 albero ogni 200 mq. di superficie scoperta.

Le nuove piante devono essere scelte tra quelle autoctone della zona ricomprese entro l'elenco di cui all'allegato **A** del presente regolamento.

E' consentito, per le sole essenze poste a dimora in più rispetto ai minimi stabiliti, di utilizzare altri tipi a condizione che vengano a definirsi particolari ambienti e scorci paesistici rilevanti.

Articolo 8

ESENZIONI

Sono ammesse eccezioni alle previste richieste di autorizzazione quando:

- a. il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b. dall'albero possano derivare immediati pericoli motivabili a persone e cose;
- c. le piante siano poste all'interno di aziende florovivaistiche.

Articolo 9

ABBATTIMENTI CONCESSI

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi in deroga ai divieti del presente Regolamento quando:

- a. l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile;
- b. il richiedente unisca alla domanda un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- c. le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo.

La richiesta di abbattimento dovrà essere presentata per iscritto, all'Ufficio Tecnico, il quale rilascerà l'autorizzazione dopo l'accertamento dei necessari presupposti; (silenzio assenso).

Articolo 10

TAGLIO DI GRUPPO DI ALBERI O FILARI ISOLATI

Per il taglio di gruppi di alberi e filari isolati, l'Ufficio tecnico, rilascerà apposita autorizzazione, indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso.

Il taglio deve essere effettuato nel periodo indicato nelle "Prescrizioni di massima e di polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n°3267/1923.

Nel rispetto altresì delle prescrizioni del "[Decalogo del verde](#)" di cui all'Allegato **B**

Articolo 11

ALBERI SEGNALATI

Nell'allegata tavola (Allegato **C**) sono indicati gli alberi e le aree, reputati dall'Amministrazione Comunale di particolare interesse e soggetti a maggior tutela.

Ogni intervento ai sopracitati alberi dovrà essere effettuato da Ditta Specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dei Competenti Uffici Comunali, previa comunicazione della data di esecuzione.

Articolo 12

SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE

Nel caso di inosservanza del presente Regolamento, saranno applicate a carico del proprietario e della Ditta esecutrice del lavoro, per ciascun albero, le sanzioni amministrative da un minimo di **Lire 100.000** ad un massimo di **Lire 1.000.000** come di seguito definite:

- a. danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto ma senza gravi danni all'albero. **Da Lire 100.000 a Lire 250.000.**
- b. danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente. **Da Lire 250.000 a Lire 500.000.**
- c. danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale. **Da Lire 500.000 a Lire 1.000.000.**

nonché al pagamento delle sanzioni accessorie determinate da:

- a. la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire l'entità del danno medesimo, oltre alle spese di perizia;

- b. l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero alle spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio dei predetti adempimenti;

Articolo 13 CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

L'Ufficio Tecnico, a richiesta del cittadino, fornirà al medesimo copia delle essenze consigliate e ammesse, con segnalate le peculiarità delle singole piante e delle modalità attuative (allegati **A** e **B**).

Articolo 14 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

Sintomi di malattia o morte improvvisa di alberi, dovranno essere segnalati anche a fini statistici, e essere prevista sostituzione con altro o altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere comunicate.

Articolo 14 PROFILASSI DELLE MALATTIE

L'abbattimento della pianta ammalata dovrà avvenire durante periodi asciutti e/o freddi, dovrà inoltre essere evitata la diffusione della segatura del taglio.

I trattamenti contro le malattie della chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Articolo 16 DEROGHE O MODIFICHE

Eventuali deroghe o modifiche al presente regolamento verranno adottate dal Consiglio Comunale sentito il parere del competente ufficio.

Articolo 17 METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI

Il valore di un'essenza verrà determinato partendo da un valore iniziale (riferito al prezzo di mercato) desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, moltiplicato per i vari indici sotto elencati:

- valore iniziale pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un oggetto con circonferenza di 10-12 cm. Ed altezza 1,70 – 2,00 metri,
- indice di dimensione dell'albero pari al valore dell'area basimetrica (in cmq.) della pianta da stimare; (0,5 min 1 media, 1,5 max. dimensionale)
- indice di posizione da 0,5 a 1,5 in relazione al luogo ove la pianta è radicata (0,5 periferia, 1 perimetro urbano, 1,5 centro).

- Indice di inserimento della specie nel luogo ove questa è impiantata (tipica 0,5, locale 1, esotica ..., non idonea all'ambiente ...) valore da 1 a 1,5.
- Indice delle caratteristiche del terreno che ospita l'albero in relazione alle esigenze di quest'ultimo (da 0,6 a 1,2);
- Indice di distanza da altri alberi (da 0,6 a 1,2);
- Indice di sviluppo dell'albero (da 0,6 a 1,2);
- Indice dello stato vegetativo (da 0,6 a 1,2);
- Indice di riduzione dell'età, che tiene conto della perdita del valore dell'albero in funzione della differenza dalla sua età media (da 0,5 a 1,0).

[VISUALIZZA E STAMPA CON ACROBAT READER](#)